



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 123 del 06/06/2025

Oggetto: **DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CESSIONE A TERZI DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AL 5%, NONCHÉ DI VENDITA, UTILIZZO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O PRODOTTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE E DELL'USO DI SPRAY AL PEPPERONCINO – IN OCCASIONE DEL CORTEO “STRETTO PRIDE 2025”, CHE AVRÀ LUOGO A MESSINA SABATO 7 GIUGNO 2025.**

I DIVIETI DI CUI SOPRA HANNO VALIDITÀ IN UN RAGGIO DI 300 METRI DAL PERCORSO INTERESSATO DAL CORTEO, DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 21:00, E COMUNQUE FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'EVENTO.

RICHIAMATI:

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II - Ord. Sic. Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» ([GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008](#));
- L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «*Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.*»;

CONSIDERATO CHE sabato 7 giugno 2025 - in occasione dell'evento denominato “Stretto Pride 2025” - si svolgerà a Messina un corteo per la celebrazione e difesa dei diritti della Comunità LGBTQ+ al fine di ribadire l'importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio;

CHE il suddetto evento è stato patrocinato dal Comune di Messina con l'obiettivo di manifestare la volontà di proseguire il percorso già avviato verso la realizzazione di una società che garantisca la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e di pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQ+;

DATO ATTO CHE che il D.M. 5 agosto 2008, richiamato in premessa, prevede – ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano idonee a favorire

l'insorgere di fenomeni di violenza, anche connessi all'abuso di alcol;

CHE nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente, del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di una attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

CHE è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro, nonché di utilizzo di spray al peperoncino, in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall'abuso di alcol o dal distorto utilizzo di tali contenitori e/o strumenti;

TENUTO CONTO del tavolo tecnico convocato dalla Questura di Messina al fine di pianificare, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento del sopracitato evento, nonché dei provvedimenti viabili adottati dal Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina per consentire il passaggio del corteo lungo le vie cittadine interessate;

CONSIDERATO CHE secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

CHE ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di una elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamenti;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie ricorrano i presupposti sopra richiamati, e che si renda opportuno e necessario – durante lo svolgimento dell'evento "Stretto Pride 2025", in programma nella Città di Messina sabato 7 giugno 2025, dalle ore 15:00 e sino alla conclusione della manifestazione, prevista intorno alle ore 21:00 – adottare specifiche misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione della prevista presenza di un pubblico numeroso;

RITENUTO, in particolare, di dover vietare, in un raggio di 300 metri dal percorso interessato dal corteo, agli esercenti pubblici – sia stanziali che ambulanti – la vendita, la somministrazione e l'utilizzo di: bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%; bevande o altri prodotti contenuti in lattine, contenitori in vetro o recipienti di plastica muniti di tappo (il cui utilizzo è vietato anche se di provenienza personale); spray urticanti, quali ad esempio lo spray al peperoncino;

CONSIDERATO, infine, che il corteo prevede il raduno alle ore 16:30 in piazza Antonello e la successiva partenza alle ore 17:30 lungo il seguente percorso: corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata ovest, lato monte), con arrivo a piazza Unione Europea;

CONSIDERATO, inoltre, che l'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici contribuisce al degrado del tessuto urbano e può determinare situazioni di pericolo, non solo per la salute pubblica, ma anche per l'incolumità delle persone presenti nell'area interessata dalla manifestazione;

RITENUTO, altresì, per quanto sopra esposto, che si renda opportuno disporre, per gli esercenti di distributori automatici di bevande attivi 24 ore su 24 e ubicati lungo il percorso del corteo, la disattivazione della distribuzione di bevande in lattina, in bottiglie di vetro e di bevande alcoliche, nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 21:00 di sabato 7 giugno 2025;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

in occasione del corteo per l'evento "Stretto Pride 2025", che avrà luogo a Messina sabato 7 giugno 2025, è fatto DIVIETO: di vendita, somministrazione o cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%; – di vendita, somministrazione e utilizzo di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, nonché in contenitori di plastica muniti di tappo (il cui utilizzo è vietato anche se di provenienza personale); **dell'uso di spray urticanti**, quali ad esempio lo spray al peperoncino; **in un raggio di 300 metri dal percorso interessato dal corteo**, che prevede il raduno alle ore 16:30 in piazza Antonello e la partenza alle ore 17:30 lungo il seguente itinerario: corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata ovest, lato monte), fino a piazza Unione Europea.

Tali divieti sono efficaci dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di sabato 7 giugno 2025, e comunque fino alla conclusione dell'evento.

DISPONE altresì

che i titolari di distributori automatici di bevande attivi 24 ore su 24, situati lungo il percorso del corteo o nelle aree limitrofe, provvedano alla **disattivazione della distribuzione di bevande in lattina, in bottiglie di vetro e di bevande alcoliche**, nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 21:00 di sabato 7 giugno 2025.

STABILISCE

- 1 Che la vendita per asporto di bevande sia consentita esclusivamente mediante **sbicchieramento** in bicchieri monouso;
 - 2 Che gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica abbiano l'obbligo di procedere alla **preventiva apertura** degli stessi e all'**asportazione del tappo** prima della consegna al cliente;
 - 3 Che **non costituisce violazione** la somministrazione effettuata con **servizio al tavolo**, da parte degli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, **purché le bevande vengano servite al tavolo esclusivamente tramite sbicchieramento.**
- **Fatta salva l'applicazione delle norme previste per il contrasto di illeciti penali e amministrativi**, la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, l'irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)**, per ciascuna violazione accertata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
 - **I titolari e i gestori delle attività commerciali e artigianali interessate, ivi comprese quelle esercitate in forma ambulante su area pubblica**, sono responsabili della corretta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco.

Dirigente: il Direttore Generale dott. Salvo Puccio

L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it Sindaco@pec.comune.messina.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa